

**E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI**

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589



Rom-

ENPAFU00264442017

Del : 19/07/2017 - 15:05

SERVIZIO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Prot. Rif.2527/2017/PG/MA

ordinefarmacistisa@pec.fofi.it

Spett. le
Ordine dei Farmacisti
della provincia di Salerno

Oggetto: (116) Invio informazioni richieste.

Con riferimento a quanto richiesto con mail del 28 giugno u.s., si rappresenta quanto segue.

La similitudine riscontrata nella modulistica online riguardante le domande di pensione in totalizzazione ed in cumulo gratuito, è dovuta al fatto che le informazioni necessarie per avviare entrambe le procedure di pensionamento sono simili.

Si ricorda che, in ambedue i casi, è necessaria, per determinare il diritto a pensione, la presenza di periodi assicurativi non coincidenti. Determinato il diritto, le differenze sostanziali tra i due istituti riguardano:

- età anagrafica di accesso alla pensione;
- periodi contributivi necessari;
- modalità di liquidazione.

Per ciò che riguarda l'età anagrafica, allo stato, per la pensione di vecchiaia in totalizzazione occorre avere 65 anni e 7 mesi di età, fatto salvo l'adeguamento all'incremento della speranza di vita come previsto dal sistema generale obbligatorio, mentre il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo gratuito si raggiunge alla stessa età prevista per la pensione di vecchiaia dell'Enpaf (68 anni e quattro mesi). Inoltre occorrono, per la vecchiaia in totalizzazione, 20 anni di contribuzione, che diventano 30 per la vecchiaia in cumulo gratuito. In entrambe i casi, infine, vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole Casse che, nel caso di specie, riguardano lo svolgimento dell'attività professionale nella misura di due anni ogni tre di contribuzione ed iscrizione all'Enpaf, e la impossibilità di valorizzare il riscatto del corso di studi universitari ai fini dell'anzianità contributiva.

Per ciò che attiene la pensione di anzianità in totalizzazione, è necessario che il richiedente, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato almeno 40 anni e sette mesi di anzianità contributiva, fatto salvo l'adeguamento all'incremento della speranza di vita come previsto dal sistema generale obbligatorio¹, e sussistano gli ulteriori requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'età pensionabile è incrementata di ulteriori 4 mesi e l'anzianità contributiva per la pensione di anzianità è incrementata di ulteriori 4 mesi.

pensione di vecchiaia (nel caso di specie dunque, condizione necessaria per potersi avvalere di questo istituto è l'aver svolto due anni di attività professionale ogni tre di contribuzione). La pensione anticipata in cumulo gratuito prevede esclusivamente il raggiungimento della anzianità contributiva, pari a 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Al pari della totalizzazione il cumulo può essere utilizzato per conseguire il trattamento pensionistico al momento della maturazione dei requisiti, dunque, come per la totalizzazione, la domanda non può essere presentata in anticipo. Come per la totalizzazione, il soggetto che sia già titolare di un trattamento pensionistico non può avere accesso al cumulo.

La pensione in cumulo gratuito viene liquidata, per ciò che riguarda la quota Enpaf, con le stesse modalità previste per la pensione diretta, ovvero con il sistema a prestazione definita. Invece la pensione in totalizzazione viene liquidata con il metodo di calcolo contributivo di cui alla l. n. 335/1995, più penalizzante.

Discorso a parte merita l'istituto della ricongiunzione: infatti, mentre fin qui si è parlato di pensioni autonome, con la ricongiunzione (legge 5 marzo 1990, n. 45) i periodi contributivi vengono accentrati presso un'unica Cassa, che provvede poi alla liquidazione della pensione secondo le proprie autonome caratteristiche.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Paola Giuliani

